

**DIPETTINENGO**, *commissario regio*. In seguito alle dichiarazioni fatte dal signor deputato Spano mi oppongo formalmente acciò venga ammesso l'emendamento da lui proposto; in quanto che credo che l'onorevole deputato non abbia presenti nè le incombenze, nè la formazione dello stato maggiore dei veterani di terraferma. Devo osservare e ripetere che questo stato maggiore provvede ai bisogni, all'amministrazione di 5000 e più uomini, e questi, ripartiti in tutte le città capoluoghi di provincia degli Stati di terraferma.

Ritengo non paragonabili i lavori dell'ufficiale direttore dei conti, ecc.

**SPANO G. B.** Il signor commissario regio mi insegna che in fatto di amministrazione tanto vale amministrare per 10 uomini quanto per 10 mila.

**DI PETTINENGO**, *commissario regio*. Ma per il fatto della scritturazione è diverso.

**SPANO G. B.** Quanto poi al fatto di avere un maggior numero di scritturali questo dipende da lui.

**PRESIDENTE**. Domando se è appoggiato l'emendamento del deputato Spano.

(È appoggiato.)

Pongo ai voti il sotto-emendamento del deputato Spano.

(Non è approvato.)

Rileggo l'emendamento proposto dal signor commissario regio e lo pongo ai voti. (*Vedi sopra*)

(La Camera approva.)

Viene l'ultimo paragrafo di questo articolo:

« Quanto ai commissari di leva essi hanno ragione, quando cessino da tali funzioni, a che il servizio prestato in detta qualità, ove non sia loro applicato il primo alinea del presente articolo, sia per metà computato in aumento della pensione che loro spetta. »

(La Camera approva.)

Pongo ai voti l'intero articolo 22 coll'emendamento stato approvato.

(La Camera approva.)

« Art. 23. Quanto agli ufficiali del battaglione cacciatori franchi, ai marescialli d'alloggio, brigadieri e carabinieri nei carabinieri reali, ai bass'ufficiali, brigadieri e cavalleggieri nei cavalleggieri di Sardegna, finchè questo corpo attende alle incombenze che attualmente gli sono affidate, il servizio effettivo per essi prestato in dette armi e qualità sarà aumentato di un quinto nel determinare la somma da assegnarsi a titolo di pensione. »

**SPANO G. B.** Quest' articolo è in opposizione coll' articolo 2; in esso si prescrive che per conseguire il diritto alla giubilazione vi vogliono 50 anni. Ora gli anni sono anni, vale a dire, sono una misura di tempo determinata, e tal misura non può variarsi per considerazione di sorta. Che un servizio valga ad abbreviare la durata degli anni, io non lo credo; l'unico servizio che presso tutte le nazioni, presso tutti gli eserciti ha questa virtù, si è il servizio di campagna, ma per tutti gli altri servizi ripeto che gli anni sono anni e non possono essere minori di 12 mesi. Dunque se l'articolo 2 della legge prescrive che per ottenere il *minimum* della pensione di ritiro vi vogliono 50 anni di servizio, non posso ammettere che per gli ufficiali del battaglione dei cacciatori franchi, per i bass'ufficiali e soldati dei cavalleggieri di Sardegna, questo tempo abbia un maggiore valore di quello che l'abbia per tutti gli altri militari. Se in riguardo dei loro servizi si voleva far loro un vantaggio, questo doveva comprendersi negli articoli precedenti in cui si fissava la durata del servizio per aver diritto alla pensione di ritiro, ma per la computazione di servizio io ritengo che coll'articolo 2 della legge è esclusa

ogni facoltà di poter calcolare per un quinto in più il servizio che avranno prestato.

**DI PETTINENGO**, *commissario regio*. Io non credo che la disposizione dell'articolo 23 del progetto di legge sia in opposizione a quanto ha stabilito l'articolo 2.

L'articolo 2 fa parte del *titolo I* in cui si tratta del *diritto alla giubilazione*; qui non si parla di diritto alla giubilazione, ma si stabilisce il modo con cui computare il servizio; quindi è che si è compreso in questa sezione *del servizio* il modo di computare il servizio in questi distinti corpi. E ciò facendo si prese in considerazione come lo speciale servizio prestato dagli ufficiali dei cacciatori franchi meritasse un particolare riguardo; essi vogliono essere ufficiali scelti per disciplina, per energia e per contegno militare, tali insomma da mantenere una ferma e soda disciplina fra soldati di punizione. Ora non vi ha chi non veda come il comandare, e tenere disciplinati uomini che nol poterono essere, sia ufficio assai grave e penoso sebbene nello stesso mentre onorato pel militare. A tali ufficiali si deve dare senza dubbio un compenso; epperò seguendo le massime stabilite da regolamenti precedenti, un tale compenso si è dato col computare un quinto in più il tempo di servizio che realmente avrebbe prestato in tale corpo. Quando si fosse stabilito una differente tariffa, sarebbe stato difficile il calcolare un tal tempo, imperocchè gli ufficiali dei cacciatori franchi non è già che abbiano a percorrere la loro carriera in quel corpo, ma solo per a tempo; e quindi il vantaggio che loro si fa è ragguagliato al tempo effettivo in cui hanno fatto parte dei cacciatori franchi, e non differentemente. Il computare in tal modo, il fare differenza nella tariffa, sarebbe stato una complicazione, e forse cosa inesigibile. Quanto ai carabinieri reali ed ai cavalleggieri di Sardegna, considerato che pochi perverranno al vantaggio di godere della pensione del grado superiore loro accordato dall'articolo 11, si è opinato di cambiare il limite di tempo col mezzo di un tale aumento, avvertendo che pel genere di vita cui sono costretti per la specialità loro, pochi pervengono ai 50 anni di servizio. A conforto della quale asserzione non si avrebbe che ad esaminare una statistica di questi corpi.

**SPANO G. B.** Io non disconosco le ragioni per le quali il Governo ha creduto di proporre e sostenere alla Camera l'articolo in discussione. Sicuramente il servizio prestato dagli ufficiali del battaglione cacciatori franchi, dai marescialli di alloggio, brigadieri nei carabinieri reali, e dai bass'ufficiali, brigadieri nei cavalleggieri sardi, il servizio, dico, prestato da questi è forse più difficile, più delicato degli altri; ma io trovo la questione pregiudicata dall'articolo 2 della legge. Questa prescrive chiaramente che ci vogliono 50 anni per aver diritto alla giubilazione, di modo che questi 50 anni al senso mio non possono essere altro che trenta volte dodici mesi, e non vedo come si possa computare diversamente l'anno di servizio. Se si fosse stabilita per essi una giubilazione più larga io non avrei detto niente, ma trovo che la questione è già stata pregiudicata dall'adozione fatta dalla Camera dell'articolo 2.

**PRESIDENTE**. Pongo ai Voti l'articolo 23.

(La Camera approva.)

« Art. 24. Le campagne sono computate in aggiunta alla durata del servizio.

« Si considera servizio prestato in campagna quello delle truppe che dopo d'aver ricevuto l'ordine di formarsi sul piede di guerra sono state disposte per agire contro il nemico, od un corpo d'esercito che occupi un paese estero, od a bordo in tempo di guerra marittima.